



DELIBERA N. 519

17 giugno 2020.

Oggetto

Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da Orsillo Costruzioni S.r.l. – Procedura aperta per la “Ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico sito in Piazza Municipio” – lotto 1- Corpo Aule – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 2.326.473,37 - S.A. Comune di Reino (BN)
PREC 99/2020/L-PB

Riferimenti normativi

Art. 58 d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Gare telematiche – marcatura temporale – omissione - scusabilità - malfunzionamento

Massima

Nelle gare telematiche, attraverso l’apposizione della firma e della marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte, di talché la scusabilità degli errori formali od omissioni, stante le peculiarità procedurali di tale tipologia di gare, è ammessa in ipotesi specifiche sostanzialmente riconducibili a malfunzionamenti del sistema telematico di gestione della gara.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

nell’adunanza del 17 giugno 2020

DELIBERA



VISTA l'istanza singola di parere acquisita al prot. n. 35798 del 18 maggio 2020, e relativa memoria, con cui la Orsillo Costruzioni S.r.l. contesta la propria esclusione dalla gara telematica in oggetto, disposta dalla S.A. per assenza della marcatura temporale sull'offerta economica presentata, sostenendo che ciò sia stato dovuto a un malfunzionamento della piattaforma Asmel. L'istante sostiene inoltre che il computo metrico estimativo di progetto erroneamente prevedeva una voce relativa al trasporto a rifiuto "dell'aria contenuta nel vuoto delle stanze", stimata in euro 52.000,00 ed afferma di aver proposto di compensare tale anomalia con delle lavorazioni aggiuntive. Egli infine contesta l'attribuzione dei punteggi nell'offerta tecnica;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato con nota prot. 37819 del 22 maggio 2020;

VISTA la nota della stazione appaltante prot. 39287 del 28 maggio 2020, che trasmette il provvedimento di esclusione redatto dal RUP per "mancata corrispondenza della marcatura temporale". La S.A. trasmette altresì una nota di controdeduzioni dei progettisti incaricati, redatta al fine di corrispondere alle osservazioni di un consigliere comunale, con cui essi premettono che trattasi di appalto "a corpo" e rappresentano che le voci del computo metrico estimativo per il corpo d'opera "Opere di demolizione e scavi" comprendono la "demolizione non selettiva del volume fuori terra dell'edificio esistente vuoto per pieno" e il "trasporto a discarica nell'entità di tale volume", oltre a lavori di scavo, e ribadiscono la congruità della stima effettuata;

VISTA la memoria prodotta dal concorrente aggiudicatario Consorzio Stabile Medil S.c. a r.l., il quale eccepisce innanzi tutto l'inammissibilità dell'istanza in quanto il presunto errore progettuale non sarebbe impugnabile in sede Anac ed inoltre rileva che l'asserito malfunzionamento della piattaforma Asmel non risulterebbe dimostrato;

VISTA la nota pervenuta da Asmel, acquisita al prot. 40421 del 3 giugno 2020, che attesta l'assenza di malfunzionamenti del sistema nelle giornate in cui la ditta odierna istante caricava i file dell'offerta economica, e dalla quale si rileva altresì che "il file caricato all'interno dello spazio previsto per l'offerta economica non è lo stesso file xls firmato digitalmente e temporalmente richiesto, bensì il pdf del report di verifica della firma digitale e della marcatura temporale apposte sul file";

RITENUTA l'ammissibilità dell'istanza, in quanto essa attiene a una controversia sorta in fase di gara (art. 211 d.lgs. 50/2016; art. 3 del Regolamento 9 gennaio 2019);

VISTO il disciplinare di gara, a tenore del quale "Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell'offerta o per cui non si è proceduto all'inserimento a sistema del numero seriale della marca temporale o che presentino una marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al sistema e offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale";



VISTO l'orientamento dell'Autorità (v. delibera n. 173 del 6 marzo 2019) secondo cui "nelle gare telematiche, attraverso l'apposizione della firma e della marcatura temporale, da effettuare inderogabilmente prima del termine perentorio fissato per la partecipazione, si garantisce la corretta partecipazione e inviolabilità delle offerte, di talché la scusabilità degli errori formali od omissioni, stante le peculiarità procedurali di tale tipologia di gare, è ammessa in ipotesi specifiche sostanzialmente riconducibili a malfunzionamenti del sistema telematico di gestione della gara che, ad esempio, non abbiano consentito ad uno o più operatori economici di consegnare nel termine prestabilito la propria offerta";

RITENUTO che l'esclusione della ditta istante dalla gara è conforme ai principi sopra esposti in quanto l'errore nel caricamento dell'offerta economica non era dovuto a un malfunzionamento del sistema;

RILEVATO che il criterio del "vuoto per pieno" è una normale modalità di computo dei volumi in edilizia e che comunque l'accertamento di un eventuale errore nel computo metrico estimativo del progetto posto a base di gara costituisce una valutazione di natura tecnica di competenza esclusiva della stazione appaltante (v. delibera 929 del 16 ottobre 2019);

RITENUTA la carenza di interesse dell'istante per le ulteriori questioni sollevate in relazione all'attribuzione dei punteggi;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui alla delibera n. 10 del 9 gennaio 2019;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- l'esclusione della ditta istante dalla gara è conforme alla normativa di settore in quanto l'errore nel caricamento dell'offerta economica non era dovuto a un malfunzionamento del sistema;
- è da dichiarare la carenza di interesse dell'istante per le ulteriori questioni sollevate in relazione all'attribuzione dei punteggi.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 24 giugno 2020

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente

